



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 53/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **36801** del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza presentato da:

XX (XX), nato il **XX** a **XX** e residente in **XX**, alla contrada **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. De Giorgi Tony Luigi presso il cui studio sito in Melendugno (Le) alla via G. Carducci n.58 elettivamente domicilia;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 13 marzo 2024 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. De Giorgi per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023, **XX**, come sopra generalizzato, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 599/2022, con la quale la Sezione aveva accolto il ricorso finalizzato al riconoscimento del diritto del ricorrente

	al ripristino della pensione di reversibilità n. XX , nonché al pagamento degli	
	arretrati oltre accessori.	
	Il XX segnala che la sentenza è passata in giudicato e che, nonostante la	
	notifica del titolo giudiziale e la formale diffida, l'I.N.P.S. – Ufficio	
	provinciale di Lecce è rimasto inerente, prospettando, per le vie brevi,	
	problematiche di natura tecnica.	
	In vista dell'udienza, il XX ha presentato brevi note, segnalando di aver	
	ricevuto un pagamento una tantum di €. 10.000 a titolo di acconto degli	
	arretrati dovuti per l'esecuzione della sentenza e chiedendo quindi che	
	l'I.N.P.S. sia condannato al ripristino del trattamento pensionistico ed al	
	pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di arretrati.	
	Si è quindi costituito l'I.N.P.S., confermando che l'ottemperanza al giudicato	
	è attualmente impedita da problematiche di natura tecnica e segnalando che il	
	pagamento dell'acconto è avvenuto proprio al fine di anticipare le legittime	
	aspettative del pensionato.	
	All'udienza del 13 marzo 2024, il legale del XX ha insistito per la decisione	
	della causa, mentre il difensore dell'I.N.P.S. ha chiesto che fosse valutata	
	l'opportunità di un rinvio, essendo in corso di risoluzione le problematiche	
	tecniche.	
	Questo Giudice, a scioglimento della riserva, ha definito il giudizio mediante	
	lettura in aula del dispositivo.	
	Allo stato degli atti, ritiene questo Giudice che vi siano i presupposti per	
	l'accoglimento del ricorso stante l'esecuzione solo parziale del giudicato.	
	Ed infatti costituisce circostanza pacifica che il pagamento effettuato	
	dall'istituto previdenziale di €. 10.000,00 sia da ritenersi come mero acconto	
	2	

	in vista della integrale esecuzione del giudicato.	
	Risulta altresì non contestato che il trattamento pensionistico dovuto al XX	
	non sia stato ancora ripristinato.	
	Va infine evidenziato che l'istituto previdenziale non ha fornito esaustive	
	notizie in merito alle tempistiche di risoluzione delle problematiche di natura	
	tecnica, che allo stato impedirebbero di dare integrale esecuzione al giudicato.	
	Per le sue esposte ragioni, il ricorso va accolto con assegnazione di un termine	
	all'I.N.P.S. per dar corso agli adempimenti per il ripristino del trattamento	
	pensionistico e per il pagamento di quanto ulteriormente dovuto a titolo di	
	arretrati, con contestuale nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un	
	Commissario ad acta, nella persona del Direttore Provinciale dell'I.N.P.S. di	
	Lecce.	
	Questo Giudice ritiene non sussistano i presupposti per la fissazione di una	
	somma per il ritardo nell'esecuzione, come richiesto dal ricorrente ex art. 218,	
	comma 4, lett. d), alla luce della manifestata volontà dell'istituto previdenziale	
	a dar corso ai provvedimenti di competenza, una volta risolti i problemi di	
	natura tecnica.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso per	
	ottemperanza n.36801:	
	- condanna l'I.N.P.S. all'adozione dei provvedimenti di sua	
	competenza per la esatta e completa liquidazione di quanto dovuto al	
	ricorrente, in forza della sentenza della Corte dei conti, Sezione	
	3	

